



COMUNE DI SANTADI

*PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA*

*REGOLAMENTO*  
*COMUNALE PER LA*  
*LOTTA AL RANDAGISMO*  
*PROTEZIONE E*  
*DETENZIONE DEI CANI*

## **Introduzione**

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale **"lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente"**.

L'aumentata sensibilità della cittadinanza nei confronti del benessere animale e dei diritti degli animali quali esseri senzienti sta cambiando l'approccio nella gestione del problema randagismo il cui fulcro è costituito dalla responsabilizzazione dei cittadini attraverso l'iscrizione all'anagrafe canina e la vigilanza sul rispetto della stessa, scoraggiare gli abbandoni e incentivare il possesso responsabile degli animali, incentivare le sterilizzazioni superando falsi pregiudizi e resistenze psicologiche derivanti dall'antropomorfizzazione dell'immagine degli animali da compagnia.

Il Comune di Santadi si fa portatore di elevati valori etici e culturali individuando nella tutela degli animali il rispetto di ogni essere vivente e della vita stessa, promuove la cura e la presenza degli animali quale elemento integrante dell'ambiente.

Il Comune di Santadi intende tutelare la serena convivenza tra l'essere umano e gli animali d'affezione presenti nel territorio del comune stesso e prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento di proprietari e detentori potrebbe provocare a causa del non rispetto di norme ma anche delle necessità fisiologiche ed etologiche proprie di ciascuna specie animale.

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che una non corretta gestione degli animali o un inopportuno comportamento dei proprietari potrebbe comportare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale di Santadi, a consolidare corrette pratiche di gestione del cane, la consapevolezza e la responsabilità dei proprietari, al fine di limitare al massimo il fenomeno del vagantismo e del randagismo canino e le ripercussioni che esso può generare relativamente alla tutela della pubblica incolumità, all'igiene ed alla sanità pubblica, alla gestione del patrimonio zootecnico e ad ogni altro aspetto della vita sociale ed economica del paese.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione e definizioni**

Il presente regolamento fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di prevenzione del randagismo canino, esprimendo ulteriori dettagli necessari all'applicazione dei principi di legge in relazione al contesto territoriale e socio-culturale del Comune di Santadi.

Le norme del regolamento si applicano alle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico.

## **Articolo 3**

### **Competenze del Sindaco**

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, può adottare specifiche ordinanze per affrontare situazioni non previste dal presente regolamento.

## **Articolo 4**

### **Responsabilità della detenzione e gestione del cane**

Le norme del presente regolamento interessano non soltanto i **proprietari** di uno o più cani, ma anche coloro che a vario titolo sono responsabili della permanenza dei cani sul territorio comunale. In particolare, ai sensi del presente regolamento è definito **accompagnatore responsabile** la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente iscritti all'anagrafe canina ai sensi della vigente normativa. L'accompagnatore si identifica con la persona che, anche in maniera non costante, mette a disposizione, volontariamente o involontariamente, risorse alimentari o presta cure ad uno o più cani, così da determinarne la presenza incontrollata, sporadica o continuativa, sul territorio comunale. Qualora gli organi di vigilanza dovessero riscontrare una dipendenza o un legame, anche parziale, di uno o più cani nei confronti di una persona e/o la frequentazione abituale delle proprietà di questa, la persona interessata viene identificata come accompagnatore e come responsabile della detenzione del cane, ed è pertanto suscettibile degli effetti del presente regolamento e delle relative sanzioni.

Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto, egli dovrà pertanto averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, dovrà accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, sarà considerato responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.

Chiunque abbia un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina, presso il servizio veterinario della ATS di competenza o un

veterinario libero professionista autorizzato, secondo termini e modalità indicate dalla normativa nazionale e regionale.

La mancata effettuazione dell'iscrizione anagrafica da parte di coloro che, identificati come accompagnatori responsabili dagli organi di vigilanza di cui all'articolo 12, negano di essere proprietari del cane per non assumerne la responsabilità della gestione, non preclude la possibilità di emanare, nei confronti di questi, le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefonico, via fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio Vigili Urbani del Comune o ad altri organi di vigilanza di cui all'articolo 12. Solo compiendo tale segnalazione prima che il cane venga segnalato agli organi di vigilanza, identificato e/o catturato, il proprietario o l'accompagnatore responsabile del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale.

## **Articolo 5** **Obblighi e divieti**

E' vietato lasciare liberi cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale. Nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico i cani devono essere condotti con guinzaglio avente caratteristiche di lunghezza proporzionate alla mole del cane e ai luoghi, in modo tale da non costituire pericolo per persone o altri animali.

All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se non adeguatamente limitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti di cani da pastore, da tartufo o altri da lavoro, limitatamente al tempo di svolgimento delle attività in cui sono impiegati. In tal caso il conduttore deve essere sempre in grado di controllare il movimento dei cani durante il lavoro. E' comunque vietato lasciare liberi di vagare i cani da pastore al di fuori delle ore di lavoro, ovvero quando il gregge o la mandria non si trova al pascolo ma è protetta all'interno di stalle o di stazzi; in tali situazioni, il proprietario dovrà provvedere a limitare efficacemente i movimenti degli animali, pur garantendo un'idonea sorveglianza del bestiame.

Nel caso di accesso ad uffici, pubblici esercizi, mercati all'aperto, manifestazioni e spettacoli, i cani devono essere dotati di museruola quando necessario e condotti al guinzaglio.

Gli animali che vivono all'interno dei centri abitati devono essere tenuti in modo e ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato.

E' vietato far riprodurre le cagne, a meno che il proprietario sia titolare di attività di allevamento cinofilo o non dimostri agli organi di vigilanza di avere certezza dell'affidamento, a titolo gratuito, dei cuccioli, a persone che ne abbiano fatto espressa richiesta e che siano in grado di prestare cura agli animali. Se i cuccioli vengono ceduti a nuovo detentore all'interno del territorio comunale, gli organi di vigilanza sono tenuti a sorvegliare sulle loro condizioni ed hanno facoltà di sanzionare, oltre che il nuovo detentore, anche il proprietario della cagna qualora

i cuccioli non siano affidati e gestiti secondo le indicazioni del presente regolamento.

E' fatto divieto assoluto a chiunque di alimentare, anche saltuariamente, cani vaganti di proprietà altrui o senza proprietario, lasciare alla portata dei cani vaganti rifiuti contenenti residui alimentari, favorire l'alimentazione di cani di cui non si conosce la proprietà o la provenienza.

## **Articolo 6**

### **Condizioni minime di benessere per i cani**

Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:

1. Cibo e acqua a disposizione, in modo da evitare tentativi di allontanamento dell'animale per la ricerca degli stessi.
2. Cuccia coperta o altro ricovero idoneo dotato di pareti lavabili e di idoneo isolamento termico.

Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, purché appartenenti a specie domestiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria.

## **Articolo 7**

### **Canili**

Chiunque svolge attività di allevamento, addestramento, custodia di cani per conto di terzi, o se il nucleo familiare possiede un numero maggiore a 10 cani deve disporre di una struttura canile nella quale ospitare gli animali, strutturata sulla base dei requisiti individuati dalla normativa regionale e nazionale.

## **Articolo 8**

### **Deiezioni**

E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni solide degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzate a giardino.

Tali deiezioni devono essere rimosse con mezzi a ciò idonei.

## **Articolo 9**

### **Smaltimento in caso di decesso**

In caso di morte del cane il proprietario procede allo smaltimento del corpo dell'animale usufruendo del servizio di incenerimento oppure all'interramento in sito idoneo qualora sussistano le necessarie indicazioni sanitarie ed idrogeologiche.

## **Articolo 10**

### **Avvelenamento di animali**

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda ASSL di competenza, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

## **Articolo 11**

### **Cani aggressivi**

E' considerato "cane con aggressività non controllata" l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

Il Comune, il Servizio Veterinario dell'Azienda ASSL di competenza e gli organi di cui all'articolo 12 del presente Regolamento vigilano al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata e su cani che siano stati individuati come responsabili di danni al bestiame domestico o alla fauna selvatica.

## **Articolo 12**

### **Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda ASSL di competenza, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, I Carabinieri, le Guardie Zoofile Volontarie ed il personale di Associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

## **Articolo 13**

### **Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

## **Articolo 14 Sanzioni**

Per la mancata osservanza degli obblighi e divieti contenuti nel presente regolamento salvo le specifiche di seguito indicate	€ 150
Per aver lasciato i cani liberi sugli spazi pubblici o aperti al pubblico (es. Piazze, vie ecc.)	€ 150
Per mancato uso del guinzaglio	€ 150
Per aver fatto accedere cani in uffici, pubblici esercizi, ed altre manifestazioni senza museruola (se necessario) e guinzaglio	€ 150
Per non aver osservato le prescrizioni minime relative al benessere del cane	€ 100
Se si configura anche l'ipotesi di reato penale la sanzione minima è di	€ 500
Per aver alimentato cani vaganti	€ 100
Per aver fatto riprodurre la cagna senza garanzia di idoneo affidamento dei cuccioli	€ 200
Per l'abbandono di deiezioni solide di animali in spazi pubblici (vie, spazi autorizzati ecc)	€ 50
Per aver smaltito senza far uso dell'inceneritore o l'interramento in sito idoneo	€ 250
Utilizzare animali come premio per giochi	€ 250

## **Allegato I**

### **Elenco della normativa di riferimento**

- Ordinanza del Ministero della salute del 27 agosto 2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".
- Regolamento della Comunità europea n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- L. n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- Codice penale artt. 544-bis/ter/quater/quinquies/sexies e 727.
- Codice della Strada artt. 169 e 170 sul trasporto di animali.
- D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978;
- Art. 3 del DPR 31.3.1979, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico
- Legge n. 281 del 14.8.1991, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge Regione Sardegna n. 21 del 18 Maggio 1994 e succ. mod. e int.
- Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;

- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 925 – 2° comma - del Codice Civile “Animali mansuefatti”
- Art. 2052 del Codice Civile “Danno cagionato da animali”;
- Art. 727 Codice Penale, come modificato con la Legge 22.11.1993, n. 473, sul maltrattamento degli animali
- Artt. 500, 638 e 672 del Codice Penale;
- Artt. 70 e 129 della Legge di Pubblica Sicurezza;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281”;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/ 2002 “Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici”;
- Accordo “Stato-Regioni” sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- Ordinanza del 9.9.2003 del Ministro della Salute sulla “Tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi”;